Reg.to a Bologna
il 25/03/2022
n. 14088
Serie 1T
euro 356,00

Repertorio n. 34082 Raccolta n. 21900

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

SOLARIS S.R.L.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventuno marzo duemilaventidue, alle ore 14.35.
In Castel San Pietro Terme, Via Oberdan n. 10/11.
Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- FANTAZZINI Giacomo, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il giorno 25 ottobre 1976, domiciliato ove infra per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Amministratore Unico della società **"SOLARIS s.r.l."**, con sede in Castel San Pietro Terme (BO), Via Oberdan n. 10/11, con capitale sociale di euro 15.527,00 (quindicimilacinquecentoventisette virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02701751204, R.E.A. numero BO-460405, soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ., da parte del Comune di Castel San Pietro Terme con sede in Castel San Pietro Terme (BO), mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta società.

A norma dell'art. 11) punto 5. dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, in unica convocazione, mediante posta elettronica certificata inviata in data 11 marzo 2022;
- sono presenti, in proprio o per valida delega che resta acquisita agli atti sociali, i soci risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A)**, portatori dell'intero capitale sociale;
- è presente l'Amministratore Unico, in persona di essa parte comparente;
- il Revisore Legale, invitato, D'ORSI Stefano è presente ai lavori assembleari;
- tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 11) punto 4. dello statuto sociale e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica degli artt. 5 e 11, inserimento ex novo dell'art. 17 con conseguente rinumerazione degli artt. successivi dello Statuto della Società Solaris srl;
2) Aumento di capitale sociale a pagamento per l'importo di € 236,82 per l'ingresso del nuovo Socio Comune di Casalfiumanese con sovrapprezzo;
3) Approvazione schema di convenzione per il controllo analogo congiunto (patti parasociali);
4) Varie ed eventuali.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che assiste ai lavori assembleari il COMUNE DI CASALFIUMANESE, con sede in Casalfiumanese (BO), Piazza Armando Cavalli n. 15, codice fiscale 82002150371, partita I.V.A. 00704521202, debitamente rappresentato, in qualità di soggetto interessato alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale.

Ottenuto il consenso da parte dei presenti in relazione all'intervento del predetto Comune di Casalfiumanese, il Presidente passa alla trattazione del primo argomento dell'ordine del giorno e illustra le ragioni che consigliano di modificare gli artt. 5) e 11) dello statuto sociale nonché le ragioni che consigliano di inserire un nuovo articolo 17) nello statuto sociale, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Più precisamente, il Presidente propone di:

- modificare l'art. 5), rubricato "CAPITALE SOCIALE", indicando il nuovo importo del capitale sociale a seguito del relativo aumento che verrà trattato come secondo argomento dell'ordine del giorno, al fine di consentire l'ingresso del nuovo socio Comune di Casalfiumanese, presente ai lavori assembleari come sopra indicato;
- modificare l'art. 11), rubricato "DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE", modificando i quorum previsti dal punto 4., come segue:

"4. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza di almeno il 94% (novantaquattro per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni di cui alle lettere b., d., e., f., g., h., j., k., l. e m., di cui all'art. 10, comma 2, devono essere assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 94% (novantaquattro per cento) del capitale sociale.";

- inserire il seguente nuovo art. 17) rubricato "AMMINISTRATORE UNICO", con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

"Art. 17 AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in se tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente

Statuto.".
Il Presidente precisa che, per una più esatta individuazione delle modifiche che si propone di adottare, si allega al presente atto **sub B)** il testo comparato dello statuto sociale in cui le modifiche proposte sono evidenziate con colorazione rossa e gialla.
Il Presidente passa poi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno ed espone le ragioni che consigliano di aumentare il capitale sociale a pagamento dall'importo attuale di euro 15.527,00 (quindicimilacinquecentoventisette virgola zero zero) all'importo di euro 15.764,00 (quindicimilasettecentosessantaquattro virgola zero zero) e, così, per l'importo di euro 237,00 (duecentotrentasette virgola zero zero).
A tale riguardo, il Presidente dichiara che:
- si propone di aumentare il capitale sociale per l'importo di euro 237,00 (duecentotrentasette virgola zero zero) anziché per l'importo di euro 236,82 (duecentotrentasei virgola ottantadue), come indicato nell'avviso di convocazione, al fine di mantenere il capitale sociale ad un importo senza decimali;
- il capitale sociale attualmente sottoscritto risulta interamente versato e, pertanto, non vi è alcun impedimento all'immediata esecuzione della delibera proposta;
- non vi sono perdite di qualsiasi entità.
Il Presidente propone, quindi, di realizzare l'aumento mediante nuovi conferimenti in denaro, maggiorati di un sovrapprezzo di euro 2.036,62 (duemilatrentasei virgola sessantadue).
A questo punto, prendono la parola i soci COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, COMUNE DI DOZZA e COMUNE DI MONTERENZIO i quali dichiarano la disponibilità a rinunciare integralmente fin d'ora al diritto di opzione loro spettante sul deliberando aumento, in esecuzione delle rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 del 10 marzo 2022, n. 3 del 27 gennaio 2022, n. 7 del 7 marzo 2022 e n. 9 del 7 marzo 2022, cui si fa riferimento, al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale del COMUNE DI CASALFIUMANESE.
Il Presidente dichiara inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5) del vigente statuto sociale, il deliberando aumento può essere offerto in sottoscrizione a terzi e propone che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., nel caso in cui l'aumento di capitale sociale non sia interamente sottoscritto nei suddetti termini, sia privo di effetti.
Il Presidente passa infine alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno e, in riferimento alla nuova configurazione societaria con ampliamento della base sociale

tramite ingresso di un nuovo socio pubblico, dato atto che la società resta assoggettata all'ambito di applicazione del modello "in house providing", si rende necessario predisporre un nuovo schema di convenzione per il controllo analogo congiunto (patti parasociali) che sarà stipulata dai sindaci dei cinque Comuni. A tale riguardo, il Presidente illustra i contenuti di cui al documento che si allega al presente atto **sub C)** su cui hanno già espresso parere favorevole i Consigli Comunali di Castel San Pietro Terme, di Ozzano dell'Emilia, di Dozza e di Monterenzio con le citate deliberazioni nonché il Consiglio Comunale del Comune di Casalfiumanese con la citata deliberazione n. 14 dell'11 marzo 2022, cui si fa riferimento, che diverrà nuovo socio pubblico della società "SOLARIS s.r.l." a seguito dell'aumento di capitale sociale sopra proposto.
Il Presidente precisa inoltre che, al momento della sottoscrizione della nuova convenzione, si intenderà superata la precedente convenzione sottoscritta dai Comuni di Castel San Pietro Terme, di Ozzano dell'Emilia, di Dozza e di Monterenzio.
L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

- di modificare gli artt. 5) e 11) dello statuto sociale, così come sopra proposto dal Presidente;
- di inserire nello statuto sociale un nuovo art. 17), con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, così come sopra proposto dal Presidente;
- di aumentare il capitale sociale per l'importo di euro 237,00 (duecentotrentasette virgola zero zero) anziché per l'importo di euro 236,82 (duecentotrentasei virgola ottantadue), come indicato nell'avviso di convocazione, al fine di mantenere il capitale sociale ad un importo senza decimali, così come sopra proposto dal Presidente;
- di aumentare, quindi, il capitale sociale mediante nuovi conferimenti in denaro, dall'importo attuale di euro 15.527,00 (quindicimilacinquecentoventisette virgola zero zero) all'importo di euro 15.764,00 (quindicimilasettecentosessantaquattro virgola zero zero) e, così, per l'importo di euro 237,00 (duecentotrentasette virgola zero zero), mediante emissione di nuove partecipazioni maggiorate di un sovrapprezzo pari a euro 2.036,62 (duemilatrentasei virgola sessantadue), da offrire in opzione ai soci in proporzione alle quote possedute.

Prendono la parola i soci COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, COMUNE DI DOZZA e COMUNE DI MONTERENZIO i quali, seduta stante, dichiarano di rinunciare integralmente al diritto di opzione loro spettante sull'aumento appena deliberato, in esecuzione delle

deliberazioni di Consiglio Comunale citate in narrativa, cui si fa riferimento, come sopra precisato.
Prende quindi la parola il COMUNE DI CASALFIUMANESE, il quale, ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto sociale e in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dell'11 marzo 2022, già citata in narrativa, cui si fa riferimento, presente ai lavori assembleari, dichiara di sottoscrivere integralmente il deliberato aumento per l'importo di euro 237,00 (duecentotrentasette virgola zero zero), oltre all'intero sovrapprezzo pari a euro 2.036,62 (duemilatrentasei virgola sessantadue).
Il Presidente precisa che il COMUNE DI CASALFIUMANESE ha già effettuato l'integrale versamento del conferimento in denaro dovuto per l'aumento del capitale sociale e per l'intero sovrapprezzo, negli importi sopra indicati, mediante due bonifici bancari, la cui copia si allega al presente atto **sub D).**
A questo punto l'assemblea ulteriormente, all'unanimità

delibera

- di prendere atto che, a seguito della sottoscrizione di cui sopra, il nuovo capitale sociale risulta essere dell'importo di **euro 15.764,00** (quindicimilasettecentosessantaquattro virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, e risulta appartenere come segue:
* **"COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME"** per **euro 10.000,00** (diecimila virgola zero zero) pari al **63,44%** (sessantatré virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale;
* **"COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA"**, per **euro 4.285,00** (quattromiladuecentottantacinque virgola zero zero) pari al **27,18%** (ventisette virgola diciotto per cento) del capitale sociale;
* **"COMUNE DI DOZZA"**, per **euro 621,00** (seicentoventuno virgola zero zero) pari al **3,94%** (tre virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale;
* **"COMUNE DI MONTERENZIO"**, per **euro 621,00** (seicentoventuno virgola zero zero) pari al **3,94%** (tre virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale;
* **"COMUNE DI CASALFIUMANESE"**, per **euro 237,00** (duecentotrentasette virgola zero zero) pari all'**1,50%** (uno virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;
- di prendere atto che, conseguentemente, il punto 1 dell'art. 5) dello statuto sociale, come sopra modificato, prevede il nuovo ammontare del capitale sociale come segue:
"ART. 5) CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di euro 15.764,00 (quindicimilasettecentosessantaquattro virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.";
- di approvare il nuovo schema di convenzione per il controllo analogo congiunto (patti parasociali) che sarà

stipulato dai Sindaci dei cinque Comuni come da documento allegato al presente atto sub C), prendendo atto che con la sottoscrizione della nuova convenzione si intenderà superata la precedente convenzione sottoscritta dai Comuni di Castel San Pietro Terme, di Ozzano dell'Emilia, di Dozza e di Monterenzio.
Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14.50.
La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come aggiornato, che si allega al presente atto **sub E)**.
Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio verbalizzante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.
La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in complessivi euro 565,50 (cinquecentosessantacinque virgola cinquanta), sono a carico della società.
La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per sette pagine.
Sottoscritto alle ore 14.50.
F.ti Giacomo Fantazzini - DOMENICO DAMASCELLI

ELENCO PRESENZE

ELENCO SOCI	percentuale	delega a	firma
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	64,40%		
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	27,60%	MARIANGELA CORRADO	
COMUNE DI DOZZA	4%	PEZZI BARBARA	
COMUNE DI MONTERENZIO	4%	STALADMITI o STALAGMITI MARCO	

E' pertanto presente il 100% del capitale sociale.

Organo Amministrativo		
NOME	Carica	firma
FANTAZZINI GIACOMO	Amministratore Unico	

Allegato A) al N. 34092/20092 di Rep.

ELENCO PRESENZE

Allegato B) al N. 54092/24000 di Rep.

STATUTO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "SOLARIS s.r.l."

STATUTO APPROVATO DALL' ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 LUGLIO 2018	PROPOSTA DI VERSONE MODFICATA
TITOLO I **COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE**	**TITOLO I** **COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE**
Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE 1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. denominata "SOLARIS s.r.l". 2. La società è interamente partecipata da enti locali singolarmente intesi o costituiti in una delle forme associative riconosciute al capo V del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000 e smi) e/o in altre leggi speciali. Tali enti esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto. 3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.	**Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE** 1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. denominata "SOLARIS s.r.l". 2. La società è interamente partecipata da enti locali singolarmente intesi o costituiti in una delle forme associative riconosciute al capo V del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000 e smi) e/o in altre leggi speciali. Tali enti esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto. 3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
Art. 2) OGGETTO 1. La società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha per oggetto l'erogazione di servizi di interesse generale e/o servizi strumentali. I servizi affidati in sede di costituzione della società sono: a. Refezione-Mense comprese quelle ad uso scolastico; b. Gestione amministrativa e tecnica degli immobili residenziali e non di proprietà comunale. Si individuano inoltre i seguenti servizi: - gestione cimiteri e servizi connessi; - gestione servizio di pubblica illuminazione e servizi connessi; 2. L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società e i soci. 3. La società potrà espletare, direttamente ed	**Art. 2) OGGETTO** 1. La società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha per oggetto l'erogazione di servizi di interesse generale e/o servizi strumentali. I servizi affidati in sede di costituzione della società sono: a. Refezione-Mense comprese quelle ad uso scolastico; b. Gestione amministrativa e tecnica degli immobili residenziali e non di proprietà comunale. Si individuano inoltre i seguenti servizi: - gestione cimiteri e servizi connessi; - gestione servizio di pubblica illuminazione e servizi connessi; 2. L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società e i soci. 3. La società potrà espletare, direttamente ed

indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonchè le attività di diritto privato utili ai propri fini.	indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonchè le attività di diritto privato utili ai propri fini.
Art. 3) SEDE SOCIALE 1. La società ha sede nel Comune di Castel San Pietro Terme. 2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).	**Art. 3) SEDE SOCIALE** 1. La società ha sede nel Comune di Castel San Pietro Terme. 2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).
Art. 4) DURATA 1. La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea.	**Art. 4) DURATA** 1. La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea.
Art. 5) CAPITALE SOCIALE 1. Il capitale sociale è di euro **15.527,00 (quindicimilacinquecentoventisette virgola zero zero)** diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. 2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dai soci enti locali può essere trasferito solo ad altri enti locali nel rispetto delle regole dell'in house providing. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura. 3. I vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni intendono tutelare gli interessi della società e dei soci pubblici al fine di garantire il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali. 4. Il socio che intende cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione deve offrirla in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r., indicando nel dettaglio le condizioni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove esistente. L'organo amministrativo provvederà a comunicare entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza tale proposta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa. In ogni caso l'alienazione di quote a non soci sarà subordinata al gradimento dell'Assemblea la quale potrà negarla con decisione motivata a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso in cui il soggetto	**Art. 5) CAPITALE SOCIALE** 1. Il capitale sociale è di euro **15.764,00 (quindicimilasettecentosessantaquattro virgola zero zero)** diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. 2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dai soci enti locali può essere trasferito solo ad altri enti locali nel rispetto delle regole dell'in house providing. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura. 3. I vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni intendono tutelare gli interessi della società e dei soci pubblici al fine di garantire il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali. 4. Il socio che intende cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione deve offrirla in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r., indicando nel dettaglio le condizioni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove esistente. L'organo amministrativo provvederà a comunicare entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza tale proposta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa. In ogni caso l'alienazione di quote a non soci sarà subordinata al gradimento dell'Assemblea la quale potrà negarla con decisione motivata a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso in cui il soggetto

pubblico intenda sottoscrivere un contratto di servizio avente a oggetto un'attività parziale e poco rilevante. Il silenzio dell'Assemblea oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione equivale ad autorizzazione. In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto delle regole dell'in house providing. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.	pubblico intenda sottoscrivere un contratto di servizio avente a oggetto un'attività parziale e poco rilevante. Il silenzio dell'Assemblea oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione equivale ad autorizzazione. In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto delle regole dell'in house providing. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.
Art. 6 DIRITTO DI RECESSO 1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) la trasformazione della società; c) la fusione e la scissione della società; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società. 2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 3. Il socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso. Il diritto di recesso può essere esercitato con un preavviso di 180 (centottanta) giorni ed ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello in cui si è esercitato. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. 4. La liquidazione della quota del socio avviene in proporzione al patrimonio sociale con le modalità previste dalla legge.	**Art. 6 DIRITTO DI RECESSO** 1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) la trasformazione della società; c) la fusione e la scissione della società; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società. 2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 3. Il socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso. Il diritto di recesso può essere esercitato con un preavviso di 180 (centottanta) giorni ed ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello in cui si è esercitato. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. 4. La liquidazione della quota del socio avviene in proporzione al patrimonio sociale con le modalità previste dalla legge.
Art. 7) FINANZIAMENTI 1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi. 2. La società può emettere titoli di debito che	**Art. 7) FINANZIAMENTI** 1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi. 2. La società può emettere titoli di debito che

possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2 c.c., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'organo amministrativo, nei limiti di una volta il patrimonio netto e ai soci se è richiesta una misura superiore. 3. La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimborso da parte dei soci nei limiti previsti dalla legge.	possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2 c.c., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'organo amministrativo, nei limiti di una volta il patrimonio netto e ai soci se è richiesta una misura superiore. 3. La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimborso da parte dei soci nei limiti previsti dalla legge.
Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO 1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2 c.c..	**Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO** 1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2 c.c..
TITOLO II **ORGANI DELLA SOCIETA'**	**TITOLO II** **ORGANI DELLA SOCIETA'**
Art. 9) ORGANI DELLA SOCIETA' 1. Sono organi della società: - Assemblea; - Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico; - Sindaco o revisore. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	**Art. 9) ORGANI DELLA SOCIETA'** 1. Sono organi della società: - Assemblea; - Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico; - Sindaco o revisore. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
Art. 10) DECISIONE DEI SOCI 1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione. 2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 comma 2 c.c. e comunque: a. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; b. nomina e revoca degli amministratori; c. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis; d. approvazione dell'organigramma aziendale con istituzione del direttore generale e di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e compiti; e. nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, ove obbligatori o se previsti; f. modifiche al capitale sociale e allo statuto; g. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	**Art. 10) DECISIONE DEI SOCI** 1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione. 2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 comma 2 c.c. e comunque: a. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; b. nomina e revoca degli amministratori; c. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis; d. approvazione dell'organigramma aziendale con istituzione del direttore generale e di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e compiti; e. nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, ove obbligatori o se previsti; f. modifiche al capitale sociale e allo statuto; g. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile; i. definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo nel rispetto delle regole previste per l'esercizio in forma congiunta del controllo analogo; j. approvazione del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano triennale degli investimenti e di quello di assunzione del personale; k. prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonchè la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili; l. acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili; m. assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti. Inoltre i soci provvedono, nel rispetto di quanto stabilito dal Coordinamento dei Soci ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto: 1. a formulare le linee di indirizzo circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione, almeno una volta l'anno, dell'organo amministrativo e del direttore generale; 2. alla modifica degli schemi tipo dei contratti di servizio, all'approvazione di eventuali nuovi schemi tipo, alle modifiche dello statuto della società; 3. al consenso all'eventuale esercizio in qualsiasi forma di attività, rientranti nel suo oggetto sociale; 4. all'esercizio del controllo analogo secondo le modalità previste dall'art. 21. 3. Tutte le decisioni dei soci di cui alle lettere a, f, et g, debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 4. Le decisioni di cui alle restanti lettere possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto dei soci, e ove, necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da queste eseguite in conformità alle istruzioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.	h. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile; i. definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo nel rispetto delle regole previste per l'esercizio in forma congiunta del controllo analogo; j. approvazione del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano triennale degli investimenti e di quello di assunzione del personale; k. prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonchè la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili; l. acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili; m. assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti. Inoltre i soci provvedono, nel rispetto di quanto stabilito dal Coordinamento dei Soci ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto: 1. a formulare le linee di indirizzo circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione, almeno una volta l'anno, dell'organo amministrativo e del direttore generale; 2. alla modifica degli schemi tipo dei contratti di servizio, all'approvazione di eventuali nuovi schemi tipo, alle modifiche dello statuto della società; 3. al consenso all'eventuale esercizio in qualsiasi forma di attività, rientranti nel suo oggetto sociale; 4. all'esercizio del controllo analogo secondo le modalità previste dall'art. 21. 3. Tutte le decisioni dei soci di cui alle lettere a, f, et g, debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 4. Le decisioni di cui alle restanti lettere possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto dei soci, e ove, necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da queste eseguite in conformità alle istruzioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.
Art. 11) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE 1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano. 2. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante	**Art. 11) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE** 1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano. 2. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante

lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza.	lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.	3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza di almeno il **96%** (**novantasei** per cento) del capitale sociale. Le deliberazioni di cui alle lettere b, d., e., f., g., h., j., k., l. e m. di cui all'art. 10, comma 2, devono essere assunte con il **voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 96% (novantasei percento) del capitale sociale.**	4. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza di almeno il **94%** (**novantaquattro** per cento) del capitale sociale. Le deliberazioni di cui alle lettere b, d., e., f., g., h., j., k., l. e m. di cui all'art. 10, comma 2, devono essere assunte con il **voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 94% (novantaquattro percento) del capitale sociale.**
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.	5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.
6. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.	6. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.
7. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli amministratori e i sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	7. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli amministratori e i sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
Art. 12) AMMINISTRAZIONE 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri o da un Amministratore Unico, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina"	**Art. 12) AMMINISTRAZIONE** 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri o da un Amministratore Unico, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina"
2. La nomina degli amministratori compete all'Assemblea della Società, in conformità alla volontà degli enti Soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, previsto dall'art. 21 del presente Statuto.	2. La nomina degli amministratori compete all'Assemblea della Società, in conformità alla volontà degli enti Soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, previsto dall'art. 21 del presente Statuto.
Qualora si scelga un organo amministrativo collegiale la scelta dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.. In particolare l'Assemblea della Società con delibera	Qualora si scelga un organo amministrativo collegiale la scelta dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.. In particolare l'Assemblea della Società con delibera

motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile.	motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile.
2-bis. Gli amministratori devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.	2-bis. Gli amministratori devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.
3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e da altre disposizioni di legge. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie.	3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e da altre disposizioni di legge. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie.
4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina. Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. Nel caso di dimissione o per altre cause venga a mancare l'amministratore unico, i soci provvederanno alla nomina di un nuovo amministratore.	4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina. Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. Nel caso di dimissione o per altre cause venga a mancare l'amministratore unico, i soci provvederanno alla nomina di un nuovo amministratore.
5. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.	5. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.
6. Nella misura deliberata dall'assemblea agli amministratori spetta, complessivamente o singolarmente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio nei limiti di legge.	6. Nella misura deliberata dall'assemblea agli amministratori spetta, complessivamente o singolarmente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio nei limiti di legge.
È fatto assoluto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltreché trattamenti di fine mandato e patti o accordi di non concorrenza che ai sensi dell'art. 2125 c.c. prevedano la corresponsione di corrispettivi.	È fatto assoluto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltreché trattamenti di fine mandato e patti o accordi di non concorrenza che ai sensi dell'art. 2125 c.c. prevedano la corresponsione di corrispettivi.
7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..	7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..
Art. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**Art. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può	1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può

eleggere un vice presidente, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, al quale non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, designare un amministratore delegato e può nominare un segretario, nonchè il direttore generale, direttori, institori e procuratori per il compimento di atti o di determinate categorie di atti. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.	eleggere un vice presidente, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, al quale non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, designare un amministratore delegato e può nominare un segretario, nonchè il direttore generale, direttori, institori e procuratori per il compimento di atti o di determinate categorie di atti. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
2. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.	2. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.
3. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio comunale ove è ubicata la sede sociale.	3. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio comunale ove è ubicata la sede sociale.
4. Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il presidente ha facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.	4. Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il presidente ha facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.
5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.	7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Art. 14) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO 1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da almeno un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime. 2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. 3. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. 4. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. 5. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando: ° i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; ° la data in cui si è formata la decisione; ° eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi interpellati. 6. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, indicando anche la data di trascrizione. 7. Il documento contenente la proposta di decisione, inviato ad amministratori e sindaci, e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.	**Art. 14) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO** 1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da almeno un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime. 2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. 3. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. 4. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. 5. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando: ° i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; ° la data in cui si è formata la decisione; ° eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi interpellati. 6. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, indicando anche la data di trascrizione. 7. Il documento contenente la proposta di decisione, inviato ad amministratori e sindaci, e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 1. L'organo amministrativo gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione	**Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** 1. L'organo amministrativo gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione

per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea dall'art. 10, co. 2 e 3, del presente statuto e le attribuzioni conferite al Direttore Generale. 2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonchè le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.	per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea dall'art. 10, co. 2 e 3, del presente statuto e le attribuzioni conferite al Direttore Generale. 2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonchè le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.
Art. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE 1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati. 2. Al direttore generale compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'organo amministrativo. 3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.	**Art. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE** 1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati. 2. Al direttore generale compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'organo amministrativo. 3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.
	Art. 17 AMMINISTRATORE UNICO Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in se tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente Statuto.
Art. 17) SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 1. La nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti è sempre obbligatoria. 2. L'organo di controllo, qualora istituito, si compone di un solo Sindaco, scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Sindaco è rieleggibili. L'emolumento del Sindaco è stabilito dai soci all'atto della nomina. 3. Al Sindaco è attribuita anche la Revisione Legale dei conti. 4. I soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, anche nel caso in cui ciò non sia obbligatorio secondo quanto prescritto dall'art. 2477, commi 2 e 3, cod. civ.. 5. A tale organo possono competere anche le funzioni dell'Organismo di Vigilanza disciplinate dal D. Lgs 231/2001, con particolare riferimento all'osservanza degli obblighi gravanti sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato dall'Organo Amministrativo.	**Art. 18) SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI** 1. La nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti è sempre obbligatoria. 2. L'organo di controllo, qualora istituito, si compone di un solo Sindaco, scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Sindaco è rieleggibili. L'emolumento del Sindaco è stabilito dai soci all'atto della nomina. 3. Al Sindaco è attribuita anche la Revisione Legale dei conti. 4. I soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, anche nel caso in cui ciò non sia obbligatorio secondo quanto prescritto dall'art. 2477, commi 2 e 3, cod. civ.. 5. A tale organo possono competere anche le funzioni dell'Organismo di Vigilanza disciplinate dal D. Lgs 231/2001, con particolare riferimento all'osservanza degli obblighi gravanti sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato dall'Organo Amministrativo.

Art. 18) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA 1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.. 2. Per il Sindaco iscritto nei registri dei revisori legali, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..	**Art. 19) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA** 1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.. 2. Per il Sindaco iscritto nei registri dei revisori legali, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..
Art. 19) CESSAZIONE DALLA CARICA 1. Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. 2. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza del Sindaco/revisore i soci provvedono alla sua sostituzione.	**Art. 20) CESSAZIONE DALLA CARICA** 1. Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. 2. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza del Sindaco/revisore i soci provvedono alla sua sostituzione.
Art. 20) COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO 1. Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.. 2. Il Sindaco esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis e svolge l'attività di revisione legale nel rispetto dell'articolo 2409 bis c.c. e delle applicabili norme di legge in materia.	**Art. 21) COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO** 1. Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.. 2. Il Sindaco esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis e svolge l'attività di revisione legale nel rispetto dell'articolo 2409 bis c.c. e delle applicabili norme di legge in materia.
Art. 21) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO 1. Al fine di regolare l'esercizio congiunto del controllo analogo gli enti locali soci sottoscrivono un patto parasociale nella forma della convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 2. La convenzione deve attribuire ai soci enti locali, con riferimento ai servizi pubblici locali affidati alla società, un'influenza determinante attuata mediante opportuni strumenti atti a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione e che ne accertino la conformità rispetto allo scopo sociale, ai singoli contratti di servizio e agli indirizzi dei soci. 3. In ogni caso, ai fini del controllo analogo, i seguenti atti gestionali della società devono essere sottoposti all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali affinchè esprimano il loro parere: - piano degli investimenti; - piano degli obiettivi; - budget; - bilanci di esercizio. I suddetti atti dovranno essere a tal fine depositati presso i Comuni Soci, per la comunicazione ai rispettivi Consigli Comunali, almeno 15 giorni prima	**Art. 22) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO** 1. Al fine di regolare l'esercizio congiunto del controllo analogo gli enti locali soci sottoscrivono un patto parasociale nella forma della convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 2. La convenzione deve attribuire ai soci enti locali, con riferimento ai servizi pubblici locali affidati alla società, un'influenza determinante attuata mediante opportuni strumenti atti a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione e che ne accertino la conformità rispetto allo scopo sociale, ai singoli contratti di servizio e agli indirizzi dei soci. 3. In ogni caso, ai fini del controllo analogo, i seguenti atti gestionali della società devono essere sottoposti all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali affinchè esprimano il loro parere: - piano degli investimenti; - piano degli obiettivi; - budget; - bilanci di esercizio. I suddetti atti dovranno essere a tal fine depositati presso i Comuni Soci, per la comunicazione ai rispettivi Consigli Comunali, almeno 15 giorni prima

della data prevista per l'Assemblea dei Soci di loro approvazione. Qualora i Consigli Comunali non abbiano espresso, malgrado il rispetto dei tempi di deposito, il parere preliminare, i sindaci esprimeranno comunque il voto sulla base di quanto indicato dal Coordinamento Soci e gli atti suddetti verranno presentati nel primo Consiglio Comunale utile.	della data prevista per l'Assemblea dei Soci di loro approvazione. Qualora i Consigli Comunali non abbiano espresso, malgrado il rispetto dei tempi di deposito, il parere preliminare, i sindaci esprimeranno comunque il voto sulla base di quanto indicato dal Coordinamento Soci e gli atti suddetti verranno presentati nel primo Consiglio Comunale utile.
TITOLO III **BILANCIO E UTILI**	**TITOLO III** **BILANCIO E UTILI**
Art. 22) BILANCIO E UTILI 1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge. 2. Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano. 3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.	**Art. 23) BILANCIO E UTILI** 1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge. 2. Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano. 3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
TITOLO IV **NORME TRANSITORIE E FINALI**	**TITOLO IV** **NORME TRANSITORIE E FINALI**
Art. 23) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' 1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. 2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori. 3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari. 4. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di: a. Numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori; b. Nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c. Criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d. Potere dei liquidatori, con particolare riguardo alla	**Art. 24) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'** 1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. 2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori. 3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari. 4. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di: a. Numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori; b. Nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c. Criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d. Potere dei liquidatori, con particolare riguardo alla

cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. 5. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei patti sociali.	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. 5. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei patti sociali.
Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA 1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale. 2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo della parte più diligente. 3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829 comma 1, cod. proc. civ. o di revocazione odi opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1, citato. 4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale. 5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 — 36, D.Lgs. 5/2003, citato.	**Art. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA** 1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale. 2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo della parte più diligente. 3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829 comma 1, cod. proc. civ. o di revocazione odi opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1, citato. 4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale. 5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 — 36, D.Lgs. 5/2003, citato.
Art. 25) DISPOSIZIONI GENERALI 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.	**Art. 26) DISPOSIZIONI GENERALI** 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.
Art. 26) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI	**Art. 27) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI**

1. Al fine del presente statuto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai soci verranno effettuate utilizzando il recapito risultante dal Registro delle Imprese. 2. Ogni successiva modificazione del recapito verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad eseguire le necessarie formalità al Registro delle Imprese. 3. Resta a carico dei soci la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.	1. Al fine del presente statuto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai soci verranno effettuate utilizzando il recapito risultante dal Registro delle Imprese. 2. Ogni successiva modificazione del recapito verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad eseguire le necessarie formalità al Registro delle Imprese. 3. Resta a carico dei soci la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

PATTO PARASOCIALE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA CONGIUNTA DEL CONTROLLO ANALOGO DEI COMUNI SOCI DI SOLARIS S.R.L. (art. 30 D.Lgs. 18/02/2000 n°267) APPROVATO DALL' ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 LUGLIO 2018	PATTO PARASOCIALE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA CONGIUNTA DEL CONTROLLO ANALOGO DEI COMUNI SOCI DI SOLARIS S.R.L. (art. 30 D.Lgs. 18/02/2000 n°267) VERSIONE MODIFICATA
tra le Parti: COMUNE DI **CASTEL SAN PIETRO TERME**, con sede in Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settembre nr 3, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del 28 maggio 2018 n. 62; COMUNE DI **OZZANO DELL'EMILIA**, con sede in Ozzano dell'Emilia, via Repubblica nr 10, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2018 n. 35; COMUNE DI **DOZZA**, con sede in Dozza, Via XX Settembre nr 37, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale del 19 giugno 2018 n. 19; COMUNE DI **MONTERENZIO,** con sede in Monterenzio, Piazza Guerrino de Giovanni nr 1, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 giugno 2018 n. 27.	tra le Parti: COMUNE DI **CASTEL SAN PIETRO TERME**, con sede in Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settembre nr 3, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del _____ n.____; COMUNE DI **OZZANO DELL'EMILIA**, con sede in Ozzano dell'Emilia, via Repubblica nr 10, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del _____ n. ___; COMUNE DI **DOZZA**, con sede in Dozza, Via XX Settembre nr 37, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale del _____ n. ____; COMUNE DI **MONTERENZIO,** con sede in Monterenzio, Piazza Guerrino de Giovanni nr 1, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale del _____ n. ____; COMUNE DI **CASALFIUMANESE,** con sede in Casalfiumanese, Piazza A. Cavalli nr 15, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale dell'_____ n. ____
Premesso che: - la società a totale partecipazione pubblica Solaris S.r.l. (in seguito per brevità denominata anche ***Società***), è stata costituita con atto Repertorio n. 35051 Raccolta n. 21601 ai rogiti del notaio DR.	Premesso che: - la società a totale partecipazione pubblica Solaris S.r.l. (in seguito per brevità denominata anche ***Società***), è stata costituita con atto Repertorio n. 35051 Raccolta n. 21601 ai rogiti del notaio DR.

Allegato C) al n. 34092/14 prot. gen.

FEDERICO TASSINARI in data 14 dicembre 2006 e che i suoi soci sono attualmente il Comune di Castel San Pietro Terme, il Comune di Ozzano dell'Emilia, il Comune di Dozza e il Comune di Monterenzio; - la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati enti locali assomma attualmente al 100% del complessivo; - l'articolo 4 comma 4 e l'articolo 16 del d.lgs. 175/2016 "TUSP" stabilisce che gli enti locali, anche in forma congiunta, possano avvalersi per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 4, di organismi cosiddetti in house, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della pro-pria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; - ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"; - i Soci intendono individuare gli strumenti per assicurare il controllo congiunto sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, lettere d) ed o) e articolo 16 comma 1 del TUSP nonché dell'articolo 21 dello Statuto sociale, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche *Convenzione*); - Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue	FEDERICO TASSINARI in data 14 dicembre 2006 e che i suoi soci sono attualmente il Comune di Castel San Pietro Terme, il Comune di Ozzano dell'Emilia, il Comune di Dozza, il Comune di Monterenzio e il Comune di Casalfiumanese; - la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati enti locali assomma attualmente al 100% del complessivo; - l'articolo 4 comma 4 e l'articolo 16 del d.lgs. 175/2016 "TUSP" stabilisce che gli enti locali, anche in forma congiunta, possano avvalersi per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 4, di organismi cosiddetti in house, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della pro-pria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; - ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"; - i Soci intendono individuare gli strumenti per assicurare il controllo congiunto sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, lettere d) ed o) e articolo 16 comma 1 del TUSP nonché dell'articolo 21 dello Statuto sociale, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche *Convenzione*); - Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 Oggetto della Convenzione	**ART. 1 Oggetto della Convenzione**

1. Oggetto della presente convenzione sono le modalità di esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte degli enti locali Soci sottoscrittori mediante l'istituzione del Coordinamento dei Soci (in seguito Coordinamento) composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, degli enti locali soci.	1. Oggetto della presente convenzione sono le modalità di esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte degli enti locali Soci sottoscrittori mediante l'istituzione del Coordinamento dei Soci (in seguito Coordinamento) composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, degli enti locali soci.
ART. 2 Durata della Convenzione 1. La presente convenzione ha durata pari a quella prevista per la Società con decorrenza, per ciascun ente locale, dal giorno della relativa sottoscrizione. 2. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo, determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della medesima sottoscrizione e dell'affidamento diretto dei servizi.	**ART. 2 Durata della Convenzione** 1. La presente convenzione ha durata pari a quella prevista per la Società con decorrenza, per ciascun ente locale, dal giorno della relativa sottoscrizione. 2. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo, determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della medesima sottoscrizione e dell'affidamento diretto dei servizi.
ART. 3 Capitale della Società 1. I Soci si impegnano, anche ai sensi degli artt. 5 dello Statuto della Società a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società. 2. I Soci si impegnano altresì a vigilare e a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, sia svolta a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.	**ART. 3 Capitale della Società** 1. I Soci si impegnano, anche ai sensi degli artt. 5 dello Statuto della Società a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società. 2. I Soci si impegnano altresì a vigilare e a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, sia svolta a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
ART. 4 Coordinamento dei Soci 1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra gli enti locali per l'esercizio in comune di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, gli enti locali medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche "Coordinamento"), composto dai rappresentanti legali o loro delegati. Possono partecipare inoltre al Coordinamento, come meri uditori senza alcun potere di voto: • Assessori dei Comuni Soci	**ART. 4 Coordinamento dei Soci** 1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra gli enti locali per l'esercizio in comune di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, gli enti locali medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche "Coordinamento"), composto dai rappresentanti legali o loro delegati. Possono partecipare inoltre al Coordinamento, come meri uditori senza alcun potere di voto: • Assessori dei Comuni Soci

- Segretari, Dirigenti e Funzionari dei Comuni Soci
- Presidente del CDA o Amministratore Unico della Società
- Direttore Generale della Società
- Organo di controllo della Società
- Dipendenti / Collaboratori della Società.

2. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione valutazione, verifica, controllo preventivo, consuntivo e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa la gestione delle attività svolte da Solaris srl nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società. A tale fine, il Coordinamento effettua, di norma, 4 riunioni all'anno.

3. Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima. Sulle seguenti materie rimesse statutariamente alla decisione dei Soci in Assemblea, il Coordinamento esprime pareri preventivi obbligatori:
   a. Indirizzi strategici sull'attività della Società;
   b. Indirizzi sulla destinazione dell'utile dell'esercizio;
   c. Bilancio consuntivo di esercizio;
   d. Budget e Piano degli investimenti proposto dall'Organo Amministrativo.
   e. La scelta della forma dell'organo amministrativo e il numero dei componenti il CdA ai sensi dell'art. 12 e 13 dello Statuto
   f. La scelta dell'organo di controllo della Società.

   Per le materie di cui alle lettere a., c., d., e. ed f., i pareri preventivi sono vincolanti.

4. Il Coordinamento è anche sede di definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali in merito ai servizi affidati dai Soci alla Società

- Segretari, Dirigenti e Funzionari dei Comuni Soci
- Presidente del CDA o Amministratore Unico della Società
- Direttore Generale della Società
- Organo di controllo della Società
- Dipendenti / Collaboratori della Società.

2. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione valutazione, verifica, controllo preventivo, consuntivo e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa la gestione delle attività svolte da Solaris srl nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società. A tale fine, il Coordinamento effettua, di norma, 4 riunioni all'anno.

3. Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima. Sulle seguenti materie rimesse statutariamente alla decisione dei Soci in Assemblea, il Coordinamento esprime pareri preventivi obbligatori:
   a. Indirizzi strategici sull'attività della Società;
   b. Indirizzi sulla destinazione dell'utile dell'esercizio;
   c. Bilancio consuntivo di esercizio;
   d. Budget e Piano degli investimenti proposto dall'Organo Amministrativo.
   e. La scelta della forma dell'organo amministrativo e il numero dei componenti il CdA ai sensi dell'art. 12 e 13 dello Statuto
   f. La scelta dell'organo di controllo della Società.

   Per le materie di cui alle lettere a., c., d., e. ed f., i pareri preventivi sono vincolanti.

4. Il Coordinamento è anche sede di definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali in merito ai servizi affidati dai Soci alla Società

oltreché alla definizione degli indirizzi in materia di Personale ed assetto organizzativo. I programmi possono essere aggiornati nel corso della loro vigenza. I programmi e gli aggiornamenti vanno inoltrati alla Società entro una settimana dalla relativa deliberazione. 5. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, compresa la documentazione del controllo di gestione e della contabilità analitica.	oltreché alla definizione degli indirizzi in materia di Personale ed assetto organizzativo. I programmi possono essere aggiornati nel corso della loro vigenza. I programmi e gli aggiornamenti vanno inoltrati alla Società entro una settimana dalla relativa deliberazione. 5. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, compresa la documentazione del controllo di gestione e della contabilità analitica.
ART. 5 Funzionamento del Coordinamento dei Soci 1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società. 2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno sempre all'interno dei territori di riferimento degli enti locali, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e, negli ulteriori casi in cui sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 4, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e indicare le materie all'ordine del giorno. 3. Le deliberazioni del Coordinamento vertono sugli oggetti sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare l'Assemblea della Società e sugli altri indicati nel precedente articolo 4. Esse sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 96% (novantasei per cento) del capitale	**ART. 5 Funzionamento del Coordinamento dei Soci** 1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società. 2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno sempre all'interno dei territori di riferimento degli enti locali, di norma almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e, negli ulteriori casi in cui sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 4, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno ~~otto~~ cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e indicare le materie all'ordine del giorno; qualora dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza. Ove i Soci all'unanimità ne ravvisino la necessità il Coordinamento può essere convocato nella medesima giornata dell'Assemblea. 3. Le deliberazioni del Coordinamento vertono sugli oggetti sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare l'Assemblea della Società e

della Società. 4. Gli enti locali soci possono esprime un parere vincolante su questioni che riguardano servizi o attività prestate dalla Società esclusivamente nei loro confronti, tale parere dovrà essere documentato dalla sostenibilità economica e finanziaria o meno per la Società. 5. I rappresentanti degli enti locali sono tenuti a partecipare al Coordinamento essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale. 6. L'intervento in coordinamento può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e esprimere le proprie deliberazioni. Tuttavia, almeno il Presidente ed il segretario verbalizzante dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Coordinamento dei Soci. Inoltre, in caso di impossibilità di intervenire in adunanza, i soci potranno far pervenire le determinazioni relative agli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, in forma scritta, esprimendo le proprie determinazioni e il proprio voto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo solaris.pec@legalmail.it prima dell'orario di inizio dell'assemblea indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente provvederà a dare lettura della suddetta comunicazione e dell'intenzione di voto espresso dandone esplicito conto nel verbale. 7. Ciascun ente locale è obbligato a votare nelle Assemblee della Società e ad assicurare comportamenti e ad adottare atti tenendo conto della volontà espressa dal Coordinamento. 8. Gli enti locali soci si impegnano a votare in assemblea su questioni che riguardano servizi o attività prestate esclusivamente nei confronti di uno o più soci, in conformità alla volontà espressa in seno al coordinamento dal comune o concordemente dai soci interessati. La delibera dovrà documentare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione per la Società.	sugli altri indicati nel precedente articolo 4. Esse sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il ~~96%~~ 94% (~~novantasei~~ novantaquattro per cento) del capitale della Società. 4. Gli enti locali soci possono esprime un parere vincolante su questioni che riguardano servizi o attività prestate dalla Società esclusivamente nei loro confronti, tale parere dovrà essere documentato dalla sostenibilità economica e finanziaria o meno per la Società. 5. I rappresentanti degli enti locali sono tenuti a partecipare al Coordinamento essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale. 6. L'intervento in coordinamento può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e esprimere le proprie deliberazioni. Tuttavia, almeno il Presidente ed il segretario verbalizzante dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Coordinamento dei Soci. Inoltre, in caso di impossibilità di intervenire in adunanza, i soci potranno far pervenire le determinazioni relative agli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, in forma scritta, esprimendo le proprie determinazioni e il proprio voto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo solaris.pec@legalmail.it prima dell'orario di inizio dell'Assemblea indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente provvederà a dare lettura della suddetta comunicazione e dell'intenzione di voto espresso dandone esplicito conto nel verbale. 7. Ciascun ente locale è obbligato a votare nelle Assemblee della Società e ad assicurare comportamenti e ad adottare atti tenendo conto della volontà espressa dal Coordinamento. 8. Gli enti locali soci si impegnano a votare in assemblea su questioni che

	riguardano servizi o attività prestate esclusivamente nei confronti di uno o più soci, in conformità alla volontà espressa in seno al coordinamento dal comune o concordemente dai soci interessati. La delibera dovrà documentare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione per la Società.
ART. 6 Nomine degli organi sociali 1. Spetta al Coordinamento dei soci il potere di scegliere la forma dell'Organo Amministrativo e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. I soci si impegnano, in sede di Assemblea societaria, a nominare gli amministratori in conformità alle designazioni effettuate dal Coordinamento dei soci. 2. I Soci si impegnano affinché il/i soggetti facenti parte dell'Organo Amministrativo siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, gestionale e professionale, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, in caso di CdA, di quella in materia di parità di genere e, conformemente, alle prescrizioni concernenti la nomina dei componenti degli Organi amministrativi nelle società a controllo pubblico. 3. I Soci convengono di individuare i componenti del Consiglio di Amministrazione nel seguente modo: - per il Consiglio di Amministrazione di tre componenti: un componente, con funzioni di Presidente ed Amministratore Delegato, è designato dal Comune di Castel San Pietro Terme e lo rappresenta, il secondo componente dal Comune di Castel San Pietro Terme previo consenso degli altri enti locali, e li rappresenta; il terzo componente è designato dal Comune di Ozzano dell'Emilia e lo rappresenta. - per il Consiglio di Amministrazione di 5 componenti: due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente ed Amministratore Delegato, sono designati dal Comune di Castel San Pietro Terme e li rappresenta, il secondo componente dal Comune di Ozzano dell'Emilia e lo rappresenta; i restanti due componenti vengono designati dagli Enti Soci e li rappresentano.	**ART. 6 Nomine degli organi sociali** 1. Spetta al Coordinamento dei soci il potere di scegliere la forma dell'Organo Amministrativo e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. I soci si impegnano, in sede di Assemblea societaria, a nominare gli amministratori in conformità alle designazioni effettuate dal Coordinamento dei soci. 2. I Soci si impegnano affinché il/i soggetti facenti parte dell'Organo Amministrativo siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, gestionale e professionale, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, in caso di CdA, di quella in materia di parità di genere e, conformemente, alle prescrizioni concernenti la nomina dei componenti degli Organi amministrativi nelle società a controllo pubblico. 3. I Soci convengono di individuare i componenti del Consiglio di Amministrazione nel seguente modo: - per il Consiglio di Amministrazione di tre componenti: un componente, con funzioni di Presidente ed Amministratore Delegato, è designato dal Comune di Castel San Pietro Terme e lo rappresenta, il secondo componente dal Comune di Castel San Pietro Terme previo consenso degli altri enti locali, e li rappresenta; il terzo componente è designato dal Comune di Ozzano dell'Emilia e lo rappresenta. - per il Consiglio di Amministrazione di 5 componenti: due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente ed Amministratore Delegato, sono designati dal Comune di Castel San Pietro Terme e li rappresenta, il secondo componente dal Comune di Ozzano dell'Emilia e lo rappresenta; i restanti due componenti vengono designati dagli Enti Soci e li rappresentano.

La designazione di un eventuale sostituzione di un amministratore cessato spetterà al socio che aveva designato quello da sostituire. 4. I Soci convengono che il nominativo dell'Amministratore monocratico, che rappresenterà tutti i Comuni Soci, venga proposto dal Comune di Castel San Pietro Terme.	La designazione di un eventuale sostituzione di un amministratore cessato spetterà al socio che aveva designato quello da sostituire. 4. I Soci convengono che il nominativo dell'Amministratore monocratico, che rappresenterà tutti i Comuni Soci, venga proposto dal Comune di Castel San Pietro Terme.
ART. 7 Recesso 1. La perdita di qualità di Socio, per qualsiasi motivo, determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della medesima sottoscrizione e dell'affidamento diretto dei servizi.	**ART. 7 Recesso** 1. La perdita di qualità di Socio, per qualsiasi motivo, determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della medesima sottoscrizione e dell'affidamento diretto dei servizi.
ART. 8 Modifiche ed integrazioni 1. Modifiche ed integrazioni alla presente convenzione saranno apportate con le stesse modalità di approvazione della presente.	**ART. 8 Modifiche ed integrazioni** 1. Modifiche ed integrazioni alla presente convenzione saranno apportate con le stesse modalità di approvazione della presente.
ART. 9 Adesione di nuovi Soci alla Convenzione 1. La convenzione si intende ad adesione progressiva nel caso di ampliamento della base sociale ad altri Enti soci diversi da quelli indicati in premessa 2. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione della presente Convenzione e comporta la formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni della Convenzione stessa. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.	**ART. 9 Adesione di nuovi Soci alla Convenzione** 1. La convenzione si intende ad adesione progressiva nel caso di ampliamento della base sociale ad altri Enti soci diversi da quelli indicati in premessa 2. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione della presente Convenzione e comporta la formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni della Convenzione stessa. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
ART. 10 Spese d'atto 1. Per sua natura il presente atto non è soggetto all'applicazione di diritti di segreteria ed è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del punto 16 dell'allegato "B" del DPR 642/72. Il presente contratto è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa allegata al DPR 631/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà l'uso.	**ART. 10 Spese d'atto** 1. Per sua natura il presente atto non è soggetto all'applicazione di diritti di segreteria ed è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del punto 16 dell'allegato "B" del DPR 642/72. Il presente contratto è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa allegata al DPR 631/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà l'uso.
Letto approvato e sottoscritto, lì 1 agosto 2018	Letto approvato e sottoscritto, lì _____

Comune di Castel San Pietro Terme	Comune di Castel San Pietro Terme
Comune di Ozzano dell'Emilia	Comune di Ozzano dell'Emilia
Comune di Dozza	Comune di Dozza
Comune di Monterenzio	Comune di Monterenzio
	Comune di Casalfiumanese

COMUNE DI CASALFIUMANESE
C.F. B2002150371

MANDATO DI PAGAMENTO N°. 363 DATA 19.03.2022 ESERCIZIO 2022

Pagine Mandato	
TOTALI	Prog.
1	1

TIPO CONTO	CONTABILITA'	NUMERO BENEF.	GESTIONE	PIANO DEI CONTI	VOCE P.E.G.	MISSIONE PROGRAM.	IMPEGNO	FINANZIAMENTO
LIBERO	FRUTTIFERA	1	COMPETENZA	3.01.01.03.002	31002/0	01.05	2022/00208	

Cofog 01.3 Identif. EU 8 Identif. spesa NON RICORRENTE

Sottoconto 009999999

IL TESORIERE COMUNALE PAGHERA' LA SOMMA DI EURO ********** * 237,00* **********

DICONSI DUECENTOTRENTASETTE/00

CAUSALE
SOLARIS S.R.L. - ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA

PROVVEDIMENTI:
1. SC 28 19.03.2022 ESECUTIVA

A ********** * SOLARIS SRL *
COD.FISC. 02701751204 P.IVA 02701751204 COD. 2528
VIA OBERDAN 10/11
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO
BOLLO ESENTE AI SENSI DEL D.P.R. 642/72
Spese/commissioni 00 : ESENTE

BON-BONIFICO BANCARIO
IBAN IT12 CIN H ABI 08462 CAB 36750 C/C 000005007825 IBAN completo
IT12H0846236750000005007825

DOCUMENTO DI SPESA: X+ 2022 N.I. 000000392

MIS.PRG.TIT.	SIOPE	IMPORTO SIOPE	DISP. BILANCIO
01.05.3	3010103002	237,00	726,38

EFFETTUANDO I SEGUENTI INTROITI:
-- RIFERIM. REVERSALE CAUSALE ---------- PER EURO --

IL RAGIONIERE GENERALE

TOTALE REVERSALI 0,00

PER QUIETANZA ..... IMPORTO NETTO 237,00

Allegato DETERM. 34082/2022 del Reg.

COMUNE DI CASALFIUMANESE
C.F. 82002150371

MANDATO DI PAGAMENTO N°. 364 DATA 19.03.2022 ESERCIZIO 2022

Pagine Mandato	
TOTALI	Prog.
1	1

TIPO CONTO	CONTABILITA'	NUMERO BENEF.	GESTIONE	PIANO DEI CONTI	VOCE P.E.G.	MISSIONE PROGRAM.	IMPEGNO	FINANZIAMENTO
LIBERO	FRUTTIFERA	1	COMPETENZA	3.01.01.03.002	31002/0	01.05	2022/00209	

Cofog 01.3 Identif. EU 8 Identif. spesa NON RICORRENTE

Sottoconto 009999999

IL TESORIERE COMUNALE PAGHERA' LA SOMMA DI EURO ********** * 2.036,62* **********

DICONSI DUEMILATRENTASEI/62

CAUSALE
SOLARIS S.R.L. - VERSAMENTO SOVRAPREZZO SU QUOTA SOCIETARIA

PROVVEDIMENTI:
1. SC 28 19.03.2022 ESECUTIVA

A * SOLARIS SRL *
COD.FISC. 02701751204
VIA OBERDAN 10/11 P.IVA 02701751204 COD. 2528
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO
BOLLO ESENTE AI SENSI DEL D.P.R. 642/72
Spese/commissioni 02 : A CARICO DELL'ENTE

BON-BONIFICO BANCARIO
IBAN IT12 CIN H ABI 08462 CAB 36750 C/C 000005007825 IBAN completo
IT12H0846236750000005007825

DOCUMENTO DI SPESA: X+ 2022 N.I. 000000393

MIS.PRG.TIT.	SIOPE	IMPORTO SIOPE	DISP. BILANCIO
01.05.3	3010103002	2.036,62	726,38

EFFETTUANDO I SEGUENTI INTROITI:
-- RIFERIM. REVERSALE CAUSALE ---------- PER EURO --

IL RAGIONIERE GENERALE

TOTALE REVERSALI 0,00

PER QUIETANZA ..... IMPORTO NETTO 2.036,62

Allegato E) al N. 34082/21900 di Rep

Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

STATUTO

DI SOCIETA'A RESPONSABILITA' LIMITATA "SOLARIS s.r.l."

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. denominata "SOLARIS s.r.l.".

2. La società è interamente partecipata da enti locali singolarmente intesi o costituiti in una delle forme associative riconosciute al capo V del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000 e smi) e/o in altre leggi speciali. Tali enti esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 2) OGGETTO

1. La società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha per oggetto l'erogazione di servizi di interesse generale e/o servizi strumentali. I servizi affidati in sede di costituzione della società sono:

a. Refezione-Mense comprese quelle ad uso scolastico;

b. Gestione amministrativa e tecnica degli immobili residenziali e non di proprietà comunale.

Si individuano inoltre i seguenti servizi:

- gestione cimiteri e servizi connessi;
- gestione servizio di pubblica illuminazione e servizi connessi;
- gestione servizio di trasporto anziani e disabili.

2. L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società ed i soci.

3. La società potrà espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonchè le attività di diritto privato utili ai propri fini.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Castel San Pietro Terme.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, uffici, agenzie, rappresentanze e deposti che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).

Art. 4) DURATA

1. La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 15.764,00 (quindicimilasettecentosessantaquattro virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dai soci enti locali può essere trasferito solo ad altri enti locali nel rispetto delle regole dell'in house providing. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. I vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni intendono tutelare gli interessi della società e dei soci pubblici al fine di garantire il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

4. Il socio che intende cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione deve offrirla in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r., indicando nel dettaglio le condizioni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove esistente.

L'organo amministrativo provvederà a comunicare entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza tale proposta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa.

In ogni caso l'alienazione di quote a non soci sarà subordinata al gradimento dell'Assemblea la quale potrà negarla con decisione motivata a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso in cui il soggetto pubblico intenda sottoscrivere un contratto di servizio avente a oggetto un'attività parziale e poco rilevante. Il silenzio dell'Assemblea oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione equivale ad autorizzazione.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto delle regole dell'in house

providing. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Art. 6 DIRITTO DI RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) la trasformazione della società;

c) la fusione e la scissione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società.

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Il socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso. Il diritto di recesso può essere esercitato con un preavviso di 180 (centottanta) giorni ed ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello in cui si è esercitato. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

4. La liquidazione della quota del socio avviene in proporzione al patrimonio sociale con le modalità previste dalla legge.

Art. 7) FINANZIAMENTI

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2 c.c., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'organo amministrativo, nei limiti di una volta il patrimonio netto e ai soci se è richiesta una misura superiore.

3. La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimborso da parte dei soci nei limiti previsti dalla legge.

Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2 c.c..

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:
- Assemblea;
- Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico;
- Sindaco o revisore.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10) DECISIONE DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 comma 2 c.c. e comunque:

a. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

b. nomina e revoca degli amministratori;

c. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;

d. approvazione dell'organigramma aziendale con istituzione del direttore generale e di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e compiti;

e. nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, ove obbligatori o se previsti;

f. modifiche al capitale sociale e allo statuto;

g. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile;

i. definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo nel rispetto delle regole previste per l'esercizio in forma congiunta del controllo analogo;

j. approvazione del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano triennale degli investimenti e di quello di assunzione del personale;

k. prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonchè la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

l. acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili;

m. assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.

Inoltre i soci provvedono, nel rispetto di quanto stabilito dal Coordinamento dei Soci ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto:

1. a formulare le linee di indirizzo circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione, almeno una volta l'anno, dell'organo amministrativo e del direttore generale;
2. alla modifica degli schemi tipo dei contratti di servizio, all'approvazione di eventuali nuovi schemi tipo, alle modifiche dello statuto della società;
3. al consenso all'eventuale esercizio in qualsiasi forma di attività, rientranti nel suo oggetto sociale;
4. all'esercizio del controllo analogo secondo le modalità previste dall'art. 21.
3. Tutte le decisioni dei soci di cui alle lettere a, f, et g, debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
4. Le decisioni di cui alle restanti lettere possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto dei soci, e ove, necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da queste eseguite in conformità alle istruzioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

Art. 11) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.
2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.
4. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza di almeno il 94% (novantaquattro per cento) del capitale sociale.
Le deliberazioni di cui alle lettere b., d., e., f., g., h., j., k., l. e m., di cui all'art. 10, comma 2, devono essere assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 94% (novantaquattro per cento) del capitale sociale.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.
6. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.
7. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli amministratori e i

sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o cinque membri o da un Amministratore Unico, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

2. La nomina degli amministratori compete all'Assemblea della Società, in conformità alla volontà degli enti Soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, previsto dall'art. 21 del presente Statuto.

Qualora si scelga un organo amministrativo collegiale la scelta dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.. In particolare l'Assemblea della Società con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile.

2-bis. Gli amministratori devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e da altre disposizioni di legge. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina. Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. Nel caso di dimissione o per altre cause venga a mancare l'amministratore unico, i soci provvederanno alla nomina di un nuovo amministratore.

5. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in

qualunque momento.
6. Nella misura deliberata dall'assemblea agli amministratori spetta, complessivamente o singolarmente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio nei limiti di legge.
È fatto assoluto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltreché trattamenti di fine mandato e patti o accordi di non concorrenza che ai sensi dell'art. 2125 c.c. prevedano la corresponsione di corrispettivi.
7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Art. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, al quale non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, designare un amministratore delegato e può nominare un segretario, nonchè il direttore generale, direttori, institori e procuratori per il compimento di atti o di determinate categorie di atti. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
2. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.
3. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio comunale ove è ubicata la sede sociale.
4. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il presidente ha facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.
5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si

tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 14) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da almeno un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

3. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

4. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

5. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando:

° i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

° la data in cui si è formata la decisione;

° eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi interpellati.

6. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni

del consiglio di amministrazione, indicando anche la data di trascrizione.

7. Il documento contenente la proposta di decisione, inviato ad amministratori e sindaci, e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea dall'art. 10, co. 2 e 3, del presente statuto e le attribuzioni conferite al Direttore Generale.

2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonchè le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

2. Al direttore generale compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'organo amministrativo.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 17 AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in se tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente Statuto.

Art. 18) SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti è sempre obbligatoria.

2. L'organo di controllo, qualora istituito, si compone di un solo Sindaco, scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Sindaco è rieleggibile.

L'emolumento del sindaco è stabilito dai soci all'atto della nomina.

3. Al Sindaco è attribuita anche la Revisione legale dei conti.
4. I soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, anche nel caso in cui ciò non sia obbligatorio secondo quanto prescritto dall'art. 2477, commi 2 e 3, cod. civ..
5. A tale organo possono competere anche le funzioni dell'Organismo di Vigilanza disciplinate dal D. Lgs 231/2001, con particolare riferimento all'osservanza degli obblighi gravanti sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato dall'Organo Amministrativo.

Art. 19) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..
2. Per il Sindaco iscritto nel registro dei revisori legali, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Art. 20) CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza del Sindaco/revisore, i soci provvedono alla sua sostituzione.

Art. 21) COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c..
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..
2. Il Sindaco esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e delle applicabili norme di legge in materia.

Art. 22) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Al fine di regolare l'esercizio congiunto del controllo analogo gli enti locali soci sottoscrivono un patto parasociale nella forma della convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2. La convenzione deve attribuire ai soci enti locali, con riferimento ai servizi pubblici locali affidati alla società, un'influenza determinante attuata mediante opportuni strumenti atti a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione e che ne accertino la conformità rispetto allo scopo sociale, ai singoli contratti di servizio e agli indirizzi dei soci.
3. In ogni caso, ai fini del controllo analogo, i seguenti atti gestionali della società devono essere sottoposti all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali affinchè esprimano il loro parere:
- piano degli investimenti;
- piano degli obiettivi;

- budget;
- bilanci di esercizio.

I suddetti atti dovranno essere a tal fine depositati presso i Comuni Soci, per la comunicazione ai rispettivi Consigli Comunali, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci di loro approvazione.

Qualora i Consigli Comunali non abbiano espresso, malgrado il rispetto dei tempi di deposito, il parere preliminare, i sindaci esprimeranno comunque il voto sulla base di quanto indicato dal Coordinamento Soci e gli atti suddetti verranno presentati nel primo Consiglio Comunale utile.

TITOLO III
BILANCIO E UTILI

Art. 23) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

4. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:

a. Numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;

b. Nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c. Criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d. Potere dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti

necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

5. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei patti sociali.

Art. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo della parte più diligente.

3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829 comma 1, cod. proc. civ. o di revocazione odi opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1, citato.

4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 – 36, D.Lgs. 5/2003, citato.

Art. 26) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Art. 27) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

1. Al fine del presente statuto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai soci verranno effettuate utilizzando il recapito risultante dal Registro delle Imprese.

2. Ogni successiva modificazione del recapito verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad eseguire le necessarie

formalità al Registro delle Imprese.

3. Resta a carico dei soci la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.